Documento 27/05/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE

Fonte CNI

Tipo Documento CIRCOLARE

Numero 229

Data 27/05/2013

Riferimento PROT. CNI N. 2909

Note

Allegati

DV11200_ALL.pdf

Titolo LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI. GUIDA ALLA COSTITUZIONE

Testo Cari Presidenti,

Cari Consiglieri,

Vi trasmettiamo in allegato il documento elaborato dal Centro studi del CNI, dal titolo La società tra professionisti. Guida alla costituzione.

Com'è noto questo Consiglio Nazionale si è fortemente impegnato insieme alle altre categorie tecniche del PAT, perché tale strumento innovativo di svolgimento della professione avesse la sua regolamentazione.

La finalità del testo è quella di dare agli iscritti un primo inquadramento sulla nuova normativa evidenziando come essa si coniughi con le norme già in vigore sotto il profilo civilistico, fiscale e deontologico.

Già negli anni passati il legislatore aveva introdotto alcune forme societarie per l'esercizio di specifiche attività professionali con la finalità di promuovere soggetti che potessero prestare la propria opera con una pluralità di competenze e adeguate capacità economiche e finanziare.

La volontà di creare soggetti professionali in forma societaria si è, tuttavia, sempre scontrata con la necessità di evitare la "spersonalizzazione" della prestazione che, seppur svolta in forma societaria, deve essere comunque riferibile ad un professionista incaricato, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile il quale prevede che il prestatore dell'opera debba eseguire "personalmente" l'incarico assunto.

L’art. 10, commi 3-11 della legge 183/2011 ed il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, contenente il regolamento attuativo, hanno bilanciato le due istanze sopracitate.Essi definiscono, pertanto, un quadro normativo che consente l’esercizio delle professioni in forma societaria e, allo stesso tempo, garantisce che le prestazioni siano eseguite, esclusivamente, dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione, rendendo sempre individuabile il professionista responsabile dello svolgimento della prestazione.

Viene, di conseguenza, definita una distinzione concettuale tra il soggetto che esercita l’attività professionale e l’esecutore della stessa. L’attività potrà essere esercitata dalla società tra professionisti, ma la sua esecuzione dovrà essere affidata esclusivamente a un professionista abilitato.

Come si potrà vedere meglio nella Guida, rimangono, tuttavia, ancora da risolvere numerose criticità più volte evidenziate e rappresentate dal CNI e dal PAT al Governo e al Parlamento; si rendono,inoltre, necessari alcuni chiarimenti da parte degli enti ai quali le costituende società tra professionisti si rivolgeranno.Per questa ragione, l’inquadramento normativo contenuto nel testo potrà essere oggetto di modifiche e aggiornamenti parziali o totali che saranno tempestivamente comunicati a Ordini e iscritti.

Di tali necessità abbiamo parlato direttamente con il Ministro della Giustizia, prefetto Anna Maria Cancellieri, che ha mostrato disponibilità ad avviare un percorso di modifiche delle norme, come auspicato.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura integrale del documento del Centro Studi allegato.